

# **Autoimprenditorialità**

## **Aspetti giuridici e burocratici dell'impresa**

**Febbraio 2012**

## La figura giuridica dell'imprenditore

L'art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi".

Quindi gli elementi giuridici che contraddistinguono la figura dell'imprenditore sono:

- l'esercizio di un'attività economica (cioè diretta alla creazione di nuova utilità e nuova ricchezza) finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi
- che questa attività economica sia organizzata, ovvero l'imprenditore combina opportunamente i fattori produttivi capitale e lavoro
- che sia svolta in modo professionale, ovvero che l'attività sia abituale, stabile, duratura e svolta sistematicamente.

## L'azienda

L'azienda è il complesso dei beni organizzati da un imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

L'impresa è l'attività organizzata professionalmente al fine della produzione/scambio, mentre l'azienda è l'insieme dei beni, ovvero l'azienda è il mezzo con cui l'imprenditore esercita la propria attività.

Un'azienda può essere trasferita a causa di morte o per atto tra vivi, in particolare il trasferimento può riguardare la proprietà oppure un diritto di godimento di carattere temporaneo.

L'avviamento è la capacità dell'azienda di realizzare dei profitti.

## La società in generale: il contratto di società

Un'impresa è individuale quando viene esercitata da un'unica persona, che dirige da sola l'attività produttiva facendone propri i profitti e assumendone i rischi; un'impresa è collettiva, invece, quando più persone partecipano insieme alla gestione e alla divisione degli eventuali risultati positivi o negativi che ne derivano.

La forma più importante e diffusa di impresa è costituita dalle società.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La società ha un'autonomia patrimoniale, cioè un patrimonio proprio distinto da quello dei soci

## Le forme giuridiche d'impresa

Da un punto di vista giuridico l'impresa può essere gestita in forma singola o societaria: nel 1° caso è la persona fisica in quanto tale che si accolla tutto il rischio, nel 2° caso è l'insieme dei soci.

A loro volta le società possono essere "di persone" o "di capitale"

Aspetti generali della forma societaria:

- Pluralità di soci
- Esercizio comune di un'impresa
- Conferimento di beni e/o servizi da parte di ciascuno
- Divisione di utili o perdite (suddivisione del rischio)

Si sta progressivamente affermando il modello di società di capitali unipersonale.

## Le forme giuridiche d'impresa

La scelta della forma giuridica da adottare per creare un'impresa è un aspetto non secondario per la riuscita del progetto.

Essa deve tener conto:

- delle **esigenze** dell'imprenditore
- del **capitale** che si vuole impegnare
- del grado di **responsabilità** che ciascuna forma giuridica comporta
- delle diverse implicazioni **fiscali**
- della **complessità** degli adempimenti contabili e organizzativi

## Le forme giuridiche d'impresa – la ditta individuale

La ditta individuale è una scelta ideale per chi non ha soci e ha l'esigenza di lavorare in totale autonomia.

E' una forma che si adatta a micro-imprese, per esempio di carattere artigianale.

### Vantaggi:

- per avviare l'attività è sufficiente aprire una partita IVA ed iscriversi alla Camera di Commercio, senza ricorrere ad un notaio
- gli oneri fiscali, amministrativi e contabili sono minimi

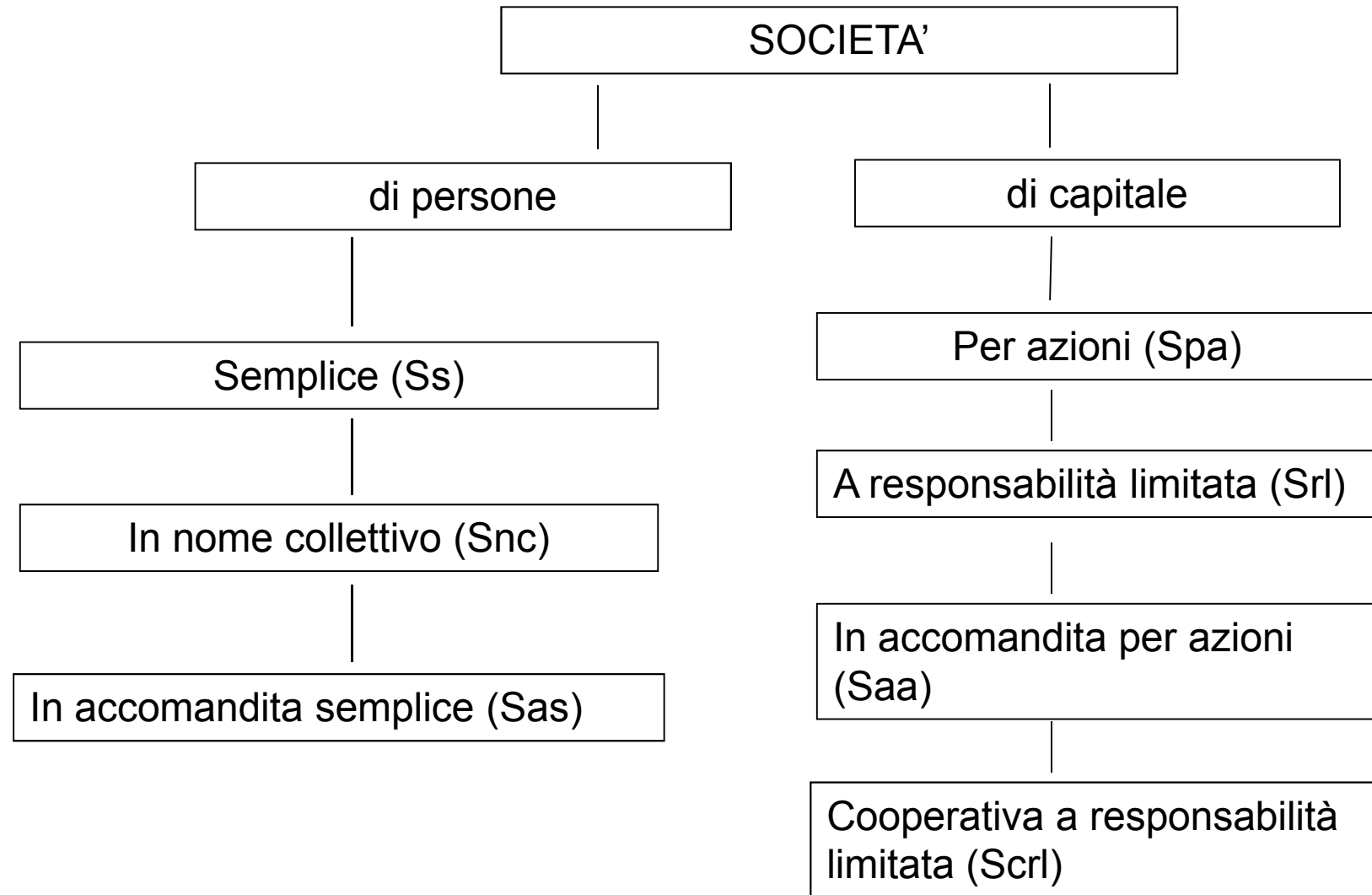
### Svantaggi:

- i redditi d'impresa si sommano a quelli personali e quindi vendono tassati a loro volta
- il rischio d'impresa coinvolge tutto il patrimonio personale dell'imprenditore

## Le forme giuridiche d'impresa – la ditta individuale (2)

- Unico titolare dell'attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità che l'esercizio dell'attività economica comporta.
- Risponde direttamente alle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio.
- E' caratterizzata da una elevata flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali.
- Sorgono generalmente con l'inizio dell'esercizio di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di servizi.
- Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività - come prescritto dal Codice Civile - l'imprenditore deve chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede dell'impresa.

## Società di persone e di capitale



## Caratteristiche principali delle società

Le società di persone che quelle di capitale hanno caratteristiche comuni e altre differenti. Tra quest'ultime:

- **La denominazione** in senso lato (nome, indicazioni accessorie, indicazione del tipo di società, ecc.)
- Ammontare del **capitale minimo**
- Formalità di **costituzione** (scrittura privata, atto pubblico, omologa del tribunale)
- **Responsabilità dei soci** (limitata alla quota di patrimonio sociale sottoscritta- società di capitali, estesa all'intero patrimonio personale- società di persone)
- **Diritti dei soci** (nomina e revoca amministratori, prelievo utile, ecc.)
- **Organi sociali ed amministrativi** (deleghe agli amministratori, modalità di nomina e revoca)
- Modalità di **modifiche e scioglimento della società** (es. oggetto, durata)
- **Regime fiscale**

## Società di persone

### **Caratteristiche principali:**

- Mancanza di personalità giuridica;
- Responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali:
  - Di tutti i soci, nella società in nome collettivo;
  - Di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno poteri di rappresentanza, nella società semplice;
  - Dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandati godono del beneficio della responsabilità limitata;
- Possesso da parte di ogni socio del potere di amministrazione e di rappresentanza della società (salvo patto contrario e salva l'ipotesi del socio accomodante nella società in accomandita semplice) indipendentemente dalla somma del capitale versato;
- Necessità del consenso unanime dei soci per la modifica dell'atto costitutivo.

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in nome collettivo

Una società in nome collettivo è soggetta, a tutela dei terzi, ad una disciplina giuridica più rigorosa:

- l'atto costitutivo deve osservare alcuni requisiti di **forma** (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e di **contenuto** ed è soggetto alla pubblicità legale
- i soci devono avere la **capacità richiesta per l'esercizio di un'impresa commerciale**
- in caso di insolvenza è sottoposta al **fallimento** e alle altre procedure concorsuali.
- E' necessario ricorrere alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procedere all'iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All'iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni e gli eventi più rilevanti della vita della società.

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in nome collettivo

L'atto costitutivo di una snc deve contenere i seguenti elementi indicati dalla legge:

- **generalità dei soci**: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza
- **ragione sociale**, ovvero il nome della società con il nome di almeno uno dei soci con l'indicazione del rapporto sociale
- **i soci ai quali viene attribuita l'amministrazione e la rappresentanza della società**
- la **sede sociale** e le eventuali sedi secondarie
- l'**oggetto sociale**
- il **valore dei conferimenti** di ciascun socio
- le prestazioni che devono eseguire i soci d'opera
- i **criteri di ripartizione degli utili** tra i soci
- la **partecipazione agli utili e alle perdite** di ciascun socio
- la **durata** della società

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in nome collettivo

In una snc tutti i soci sono responsabili illimitatamente (con il loro patrimonio personale) e solidalmente (per l'intero debito) per le obbligazioni sociali.

Ad ogni socio:

- è fatto divieto del patto leonino (patto con il quale viene limitata la responsabilità o esclusa la solidarietà di uno o più soci)
- è fatto divieto di concorrenza

Gli amministratori devono:

- tenere le scritture contabili
- adempiere le formalità pubblicitarie previste dalla legge
- rispettare le limitazioni contenute nell'atto costitutivo e compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in nome collettivo

E' la forma sociale ottimale per attività di commerciali e industriali di piccole dimensioni.

La caratteristica principale è la responsabilità personale e illimitata dei soci, che godono del beneficio di **escussione preventiva** del patrimonio sociale (in caso di debiti o fallimento il creditore deve cercare di rivalersi sul patrimonio sociale prima di potersi rivolgere al singolo socio).

La legge prevede obbligatoriamente che la denominazione dell'attività contenga sempre il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione di snc (ad esempio Alfa di Paolo Verdi & C. snc).

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in nome collettivo

### Vantaggi

- semplicità organizzativa
- buona autonomia patrimoniale,
- non richiede cospicui capitali iniziali

### Svantaggi

Data la responsabilità personale e illimitata dei soci, nel caso in cui il patrimonio sociale fosse insufficiente, il creditore si potrà rivalere su uno qualsiasi dei soci, che dovrà saldare il debito con l'intero patrimonio personale. Questi si potrà rivalere sugli altri per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.

In caso di fallimento, questo ricadrà su ogni singolo socio.

## Le forme giuridiche d'impresa – la società in accomandita semplice

La caratteristica principale è che in essa sono presenti due diverse categorie di soci:

- Soci **accomandatari**, che rispondono solidamente e illimitatamente per tutte le obbligazioni della società e la amministrano disgiuntamente
- Soci **accomandanti**, di fatto meri finanziatori, che rispondono limitatamente alla sola quota conferita.

La legge prevede obbligatoriamente che la denominazione dell'attività contenga sempre il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione di sas (ad esempio Alfa di Paolo Verdi & C. sas).

Gli adempimenti per la costituzione e l'avvio sono i medesimi previsti per la snc.

## Le forme giuridiche d'impresa – la società per azioni

La società per azioni è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e in cui la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni.

Caratteristiche essenziali sono:

- la **limitazione del rischio**, la spa è una **persona giuridica** e gode di **un'autonomia patrimoniale perfetta**, quindi i soci hanno il beneficio della responsabilità limitata
- la raccolta del risparmio: le quote di partecipazione a una spa sono rappresentate da **azioni**, cioè da **titoli di credito** che incorporano i diritti derivanti dalla qualità di socio, e la società può ricorrere al mercato finanziario anche attraverso l'emissione di **obbligazioni**, cioè titoli di credito che costituiscono frazioni o parti di uno stesso debito.

## Le forme giuridiche d'impresa – la società per azioni

L'atto costitutivo di una spa richiede a pena di nullità la forma di atto pubblico e deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità dei soci;
- la denominazione sociale;
- il comune in cui sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale;
- il capitale sottoscritto, che rappresenta il valore dei conferimenti che i soci si sono impegnanti a effettuare e non può essere inferiore a 120.000 euro, e il capitale versato, che indica invece il valore dei conferimenti che i soci hanno già eseguito;
- il numero delle azioni e il loro eventuale valore nominale, con l'indicazione anche delle caratteristiche delle azioni e delle loro modalità di emissione e di circolazione

## Le forme giuridiche d'impresa – la società per azioni

- il valore attribuito ai crediti e ai beni eventualmente conferiti in natura;
- le eventuali regole secondo le quali gli utili devono essere ripartiti tra i soci;
- gli eventuali benefici riconosciuti ai promotori e/o ai soci fondatori;
- l'eventuale sistema di amministrazione della società;
- il numero degli amministratori, con l'indicazione dei poteri e di coloro che hanno la rappresentanza della società, e del collegio sindacale, nonché la nomina dei primi amministratori e dei primi sindaci;
- l'importo globale delle spese di costituzione;
- l'eventuale durata della società.

## Le forme giuridiche d'impresa – le altre società di capitali

La **società in accomandita per azioni** è una società a responsabilità mista, in quanto alcuni soci (gli accomandatari) sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, mentre gli altri soci (gli accomandanti) sono responsabili soltanto nei limiti della quota conferita.

La **società a responsabilità limitata** è una società nella quale per le obbligazioni sociali è responsabile soltanto la società con il suo patrimonio e nella quale le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

## La riforma delle società: conclusioni

I diversi modelli riflettono i diversi tipi di società, da quelle ad azionariato diffuso a quella a basa familiare.

Spetta ai soci scegliere il modello più adatto alle caratteristiche dell'azienda. Se la scelta non verrà fatta, resta in vigore il tradizionale modello civilistico